

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONI ORIGINALI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. Delibera: 0040	Oggetto: Approvazione regolamento comunale per il servizio di trasporto pubblico non di linea
Data: 26/06/97	

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno ventisei, del mese di giugno, alle ore 21.00, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) IVONNE CRESCENTINI	Pres.		11) DANIELE VALLORANI	Pres.	
2) GIANLUCA MUCCIOLI	Pres.		12) MARIA LUIGINA MATRICARDI		Ass.
3) ANDREA BIANCHI	Pres.		13) GIORDANO BALDUCCI		Ass.
4) EDDA BIANCHI	Pres.		14) GILBERTO MUCCIOLI	Pres.	
5) MICHELE BULDRINI	Pres.		15) PIER GIORGIO OLIVIERI	Pres.	
6) MARZIO CAVALLUCCI		Ass.	16) ROBERTATALACCI	Pres.	
7) FRANCO CICOGNA		Ass.	17) GIOVANNI MAURIZIO SANTINI		Ass.
8) PRIMO CIMAROLI	Pres.				
9) GIUSEPPE FRASCA CACCIA		Ass.			
10) ALFIO GAMBUTI	Pres.				

Sono presenti, in qualità di Assessori esterni non facenti parte del Consiglio, (ex Art. 18 Statuto Comunale), i signori:

Giorgio Rossi Sì.

Presiede Ivonne Crescentini nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanna Egidi

Sono nominati scrutatori dal signor Presidente i signori:

Vallorani

Talacci

Muccioli Gianluca

La seduta è pubblica.

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per il servizio di trasporto pubblico non di linea.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione. -

Premesso che con precedente deliberazione n° 110 del 31.07.1981 controllata dal Co.Re.Co. di Rimini in data 28.08.1981 n° 15075 di prot. e deliberazione n° 21 del 03.03.1982 controllata dal Co.Re.Co. di Rimini in data 02.04.1982 n° 5610 di prot. , è stato rispettivamente adottato il "Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio con conducente" e successivamente apportate modifiche allo stesso;

Dato atto che con delibera n° 51 del 16.04.1982 del Comitato Circondariale di Rimini, è stato approvato il Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio con conducente adottato dal Comune di Coriano con gli atti che precedono;

Vista la legge 15 gennaio 1992, n° 21 concernente: "Legge quadro per il trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

Rilevato che la legge sopra citata demanda alla Regione il compito di fissare indirizzi, criteri e norme di regolamentazione dei servizi di taxi e di noleggio di autovettura con conducente;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n° 2009 del 31.05.1994, controllata dalla CCARER il 16.06.1994, n° 701/712 di prot. , avente ad oggetto: "Direttive per l'esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti di esercizio dei servizi di taxi e di noleggio di autovetture con conducente - Legge 15 gennaio 1992, n° 21" pubblicata sul B.U.R. n° 74 del 28.07.1994;

Esaminata la bozza di regolamento predisposta dall'Ufficio competente disciplinante le funzioni amministrative relative agli autoservizi non di linea di cui alla citata legge n° 21/92;

Atteso che:

- sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati a richiesta dei trasportati in modo ^{non} continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta;
- costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
 - a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicolo a trazione animale;
 - b) il servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

P R O P O N E

- 1) di approvare il Regolamento Comunale per il servizio di trasporto pubblico non di linea composto da n° 37 articoli, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

SOMMARIO

- A** - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- B** - Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- C** - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

A D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616

Art. 19 - Polizia amministrativa.

1. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

...omissis...

8. la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimesse di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;

...omissis...

14. la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaio, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;

Art. 85 - Trasferimento alle regioni.

1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza.

2. Restano di competenza dello Stato le linee automobilistiche a carattere internazionale nonché le linee interregionali che non rientrino nelle competenze regionali ai sensi dell'articolo precedente e le linee di gran turismo di carattere interregionale.

B LEGGE 15 GENNAIO 1992, N. 21

(G.U. 31 gennaio 1992, n. 18)

Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE
1	Autoservizi pubblici non di linea.
2	Servizio di taxi.
3	Servizio di noleggio con conducente.
4	Competenze regionali.
5	Competenze comunali.
6	Ruolo del conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
7	Figure giuridiche.
8	Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.
9	Trasferibilità delle licenze.
10	Sostituzione alla guida.
11	Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
12	Caratteristiche delle autovetture.
13	Tariffe.
14	Disposizioni particolari.
15	Abrogazione di norme.

Art. 1 - Autoservizi pubblici non di linea.

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Segue in seconda di copertina ⇨

ALLEGATO DELIBERA
C.C. N. 40 DEL 20/06/87
G.C. N. / DEL /

COMUNE DI.....

PROVINCIA DI.....

COMUNE DI CORIANO
Provincia di Rimini

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO NON DI LINEA

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Art. 2 - Servizio di taxi.

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelievo dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.

3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

Art. 3 - Servizio di noleggio con conducente.

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

Art. 4 - Competenze regionali.

1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.

2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.

3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.

4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.

5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.

6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale delle province autonome di Trento e di Bolzano.

— Il D.P.R. n. 616/1977 è riportato sotto la voce n. 4.A.

Art. 5 - Competenze comunali.

1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:

a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 6 - Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti

adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.

3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.

4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.

5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

— Per le norme richiamate al comma 2 vedi ora il nuovo codice della strada riportato.

Art. 7 - Figure giuridiche.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 8 - Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità

natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.

4. L'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 9 - Trasferibilità delle licenze.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 10 - Sostituzione alla guida.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.

— La legge n. 230/1962 reca: «Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato». Il testo dell'art. 230-bis del codice civile, aggiunto dall'art. 89 della legge 19 maggio 1975, n. 51, è il seguente:

«Art. 230-bis (Impresa familiare). - Salvo che sia configurabile un diverso rapporto il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquisiti con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

niuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intransferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

Art. 11 - Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.

3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercito a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. È tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

5. I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti e trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

Art. 12 - Caratteristiche delle autovetture.

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta «taxi».

4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero «servizio pubblico» del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.

7. A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13 - Tariffe.

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.

2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 14 - Disposizioni particolari.

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, emanano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. È inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.

4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni.

La legge n. 118/1971 reca: «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili». Il D.P.R. n. 384/1978 reca: «Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici».

Art. 15 - Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili, con la presente legge.

2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

C D.Lgs. 30 APRILE 1992, N. 285

Art. 82 - Destinazione ad uso dei veicoli. (Art. 243 del Reg.)

1. Per destinazione del veicolo^[48 bis] s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.

2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.

3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio^[83] o a uso di terzi.

4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.

5. L'uso di terzi comprende:

a) locazione senza conducente^[84,91];

b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone^[85-86];

...omissis...

Art. 85 - Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. (Art. 244 del Reg.)

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone^[82] è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

- le motocarrozze^[53];

- le autovetture^[54];

- gli autobus^[54];

- i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone^[53-54];

- i veicoli a trazione animale^[49].

3. La carta di circolazione^[83] di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.

4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila e se si tratta di autobus, da lire cinquecentomila a lire due milioni. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI^[217].

Art. 86 - Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi.

1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi^[82] è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.

2. Chiunque guidi un taxi senza essere munito della relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Dalle violazioni conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della carta di circolazione e della confisca del veicolo, ai sensi delle disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI^[213, 216].

3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e della licenza, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 116 - Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli.

8. (comma così modificato dall'art. 57 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360) I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare motocarrozze ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi^[86], i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3, i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, i titolari di patente di categoria B e C per guidare mezzi adibiti ai servizi di emergenza^[177] devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento. Tale certificato non può essere rilasciato a mutilati o minorati fisici. I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza possono ottenere entro il 1° luglio 1994 il rilascio del certificato del tipo KE senza sostenere il relativo esame, purché esibiscano idonea documentazione, che sarà definita con decreto del Ministro dei trasporti, dalla quale risulti che, alla data del 1° gennaio 1993, svolgevano tale attività da almeno un anno.

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I Servizi di taxi e di noleggio con conducente		CAPO III Illeciti e sanzioni
1	Oggetto del regolamento.	28	Vigilanza.
2	Definizione del servizio.	29	Diffida.
3	Condizioni di esercizio.	30	Sanzioni.
4	Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.	31	Sospensione della licenza.
5	Ambiti operativi territoriali.	32	Revoca della licenza.
	CAPO II Acquisizione della licenza o di autorizzazione e condizioni di esercizio	33	Procedimento sanzionatorio.
6	Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione.	34	Decadenza della licenza e dell'autorizzazione.
7	Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.	35	Irrogazione delle sanzioni.
8	Contenuti del bando.		CAPO IV Disposizioni finali
9	Commissione comunale consultiva.	36	Colorazione esterna dei taxi.
10	Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni.	37	Pubblicità del regolamento.
11	Attività delle commissioni di concorso.	38	Approvazione del regolamento.
12	Presentazione delle domande.		
13	Materie di esame.		
14	Assegnazione e rilascio della licenza o della autorizzazione.		
15	Titoli di preferenza.		
16	Inizio del servizio.		
17	Validità della licenza e della autorizzazione.		
18	Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione.		
19	Taxi di scorta.		
20	Comportamento del conducente in servizio.		
21	Interruzione del trasporto.		
22	Trasporto degli handicappati.		
23	Idoneità del mezzi.		
24	Tariffe.		
25	Turni ed orari di servizio.		
26	Trasporti bagagli e animali.		
27	Forza pubblica.		

CAPO I
SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento reca norme per il riordino del servizio di taxi e di noleggio di autovetture con conducente.

2. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative relative agli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

3. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- b) dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- c) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- d) dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- e) dal D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
- f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572;
- g) dall'art. 8, Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- h) dal decreto 20 aprile 1993 del Ministro dei Trasporti.

4. Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle leggi dello Stato e della Regione, nelle materie non previste da altra norma, dalla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonchè dallo statuto e regolamenti comunali e da ogni altro atto regolamentare in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Art. 2 - Definizione del servizio.

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente agli artt. 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

3. Detti autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo nè periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli stessi servizi di linea, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dal Comune.

Art. 3 - Condizioni di esercizio.

1. I servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 15/01/1992, n. 21, salvo il potere di conferimento a norma dell'art. 7 della predetta legge. L'esercizio della licenza o dell'autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.

Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.

3. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente alla licenza o autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno del tipo approvato contenente il nome e lo stemma del Comune, il nome del titolare della licenza od autorizzazione, il numero della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.

4. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, semprechè iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992, n. 21.

Nota all'art. 1

— *Il D.M. 13 dicembre 1951, reca: «Norme per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone per conto di terzi con navi sulle vie d'acqua interne di cui all'art. 129 del Regolamento per la navigazione interna».*

— *D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.*

Art. 19 - Polizia amministrativa.

1. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

..... *omissis*

8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimesse di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;

..... *omissis*

14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaio, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;

..... *omissis*

Art. 85 - Trasferimento alle regioni.

1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza.

2. Restano di competenza dello Stato le linee automobilistiche a carattere internazionale nonché le linee interregionali che non rientrino nelle competenze regionali ai sensi dell'articolo precedente e le linee di gran turismo di carattere interregionale.

— *La Legge 15 gennaio 1992, n. 21, reca: «Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea».*

— *Legge 5 febbraio 1992, n. 104: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».*

Art. 8 - Inserimento ed integrazione sociale.

1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

..... *omissis*

g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;

..... *omissis*

— *Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, reca: «Nuovo Codice della Strada».*

— *Il D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, reca: «Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente».*

— *Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, reca: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada».*

— *Il D.M. 20 aprile 1993, reca: «Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura».*

Nota all'art. 2

— *Legge 15 gennaio 1992, n. 21.*

Art. 2 - Servizio di taxi.

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.

3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

Art. 3 - Servizio di noleggio con conducente.

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

5. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.

6. Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti, tenuto dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

Art. 4 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.

1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di taxi o di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.

2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, approvato dall'ente concedente il servizio di linea disciplinante condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 5 - Ambiti operativi territoriali.

1. I titolari di licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio della regione, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità economica europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione. La prestazione del servizio taxi, per destinazioni oltre il territorio comunale o comprensoriale, è facoltativa ferme restando, per i servizi a trazione animale, le disposizioni dell'art. 70 del codice della strada.

3. È consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di noleggio con conducente, salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio sia per il servizio di taxi che di noleggio con conducente). La prenotazione del servizio di taxi è, di norma, vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.

Nota all'art. 3

— Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 6 - Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.

3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.

4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.

5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

Art. 7 - Figure giuridiche.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 8 - Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.

4. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Nota all'art. 5

— D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 70 - Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte. (Art. 226 del Reg.)

1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67 devono essere muniti di altra targa con l'indicazione «servizio di piazza». I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.

Segue nota ⇨

CAPO II

ACQUISIZIONE DELLA LICENZA O DI AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 6 - Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione.

1. Possono essere titolari di licenza o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità economica europea, a condizione di reciprocità.

Art. 7 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e per esame ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.

2. Il concorso deve essere indetto entro sessanta giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze o autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione. Resta ferma in ogni caso la validità annuale della graduatoria prevista dell'art. 14, salva diversa determinazione del competente organo comunale.

3. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.

4. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità economica europea.

5. Il bando, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione, verrà pubblicato, per 30 giorni, all'albo Pretorio nonchè:

- a) affisso negli altri luoghi consueti pubblici del Comune;
- b) inviato, per la pubblicazione, nei comuni contermini;
- c) inviato alle organizzazioni di categoria.

Art. 8 - Contenuti del bando.

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero e tipo delle licenze o autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) il termine entro il quale deve essere riunita la Commissione per l'esame delle domande presentate.

Art. 9 - Commissione comunale consultiva.

1. È costituita la Commissione consultiva per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea e per l'applicazione del relativo regolamento.

2. Essa è formata da un numero di componenti determinati in numero di tre, di cui uno tra i consiglieri, uno su designazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale e uno su designazione delle associazioni degli utenti a livello locale, o, in alternativa, della Confederazione regionale sindacale unitaria.

3. La Commissione comunale è presieduta dal consigliere comunale. La Commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta. Funge da segretario della Commissione un dipendente comunale.

4. La Commissione comunale elabora proposte generali e particolari nonchè studi di interesse locale e generale.

5. Per le proposte relative alla pianta organica delle licenze e delle autorizzazioni la Commissione adotta le proprie determinazioni con la presenza di tutti i suoi componenti. In questo caso, il membro della Com-

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Segue nota all'art. 5

2. Il regolamento di esecuzione determina:

- a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;
- b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vetture a trazione animale;
- c) le modalità per la revisione che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;
- d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.

3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano in quanto compatibili le norme sul servizio di piazza a trazione animale.

4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.

5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

missione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico e la Commissione può proseguire nei suoi lavori salva la nomina del sostituto.

6. Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni del ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno **due** membri.

7. La Commissione svolge anche un ruolo propositivo. La Commissione decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. La Commissione consultiva dura in carica quattro anni a far tempo dalla esecutività della deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa della associazione che li ha designati.

Art. 10 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni.

1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni la Giunta provvede alla nomina di una Commissione di concorso, presieduta dal Segretario comunale o da altro dipendente preposto al Servizio competente e composta da 3 membri, nominati dalla Giunta tra persone esperte del settore.

2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.

3. Ogni commissario non può far parte della stessa Commissione per più di due anni consecutivi.

4. La Commissione è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui all'art. 8, lettera d) del presente Regolamento.

5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale, designato dal Sindaco.

Art. 11 - Attività delle Commissioni di concorso.

1. La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'Albo pretorio del Comune e nei locali ove si svolgono gli esami.

2. La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro un termine prestabilito dalla Commissione.

3. La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando deliberato. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nella quale il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel Casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura per le infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel comune o in altro del territorio nazionale.

4. Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci punti. Alle operazioni della Commissione debbono essere presenti tutti i commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. In relazione alle domande presentate dai candidati relative all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, la Giunta Comunale provvede, se necessario, ad integrare la Commissione con esperti nelle lingue prescelte dai candidati. In questo caso muta, proporzionalmente all'inserimento di nuovi commissari, il sistema di valutazione complessiva e delle singole prove.

Art. 12 - Presentazione delle domande.

1. Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione per noleggio con conducente dovranno essere presentate al Sindaco, su carta legale, con firma autenticata. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione al ruolo;

b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento;

Nota all'art. 12

— *Codice penale, approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.*

Art. 178 - Riabilitazione.

La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna [c.p.p. 597 ss., 588], salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 179 - Condizioni per la riabilitazione.

La riabilitazione è concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Il termine è di dieci anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99.

Il termine è, parimenti, di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali [102-104], professionali [105] o per tendenza [108] e decorre dal giorno in cui sia stato revocato [c.p.p. 646] l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro [216].

La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:

1) sia stato sottoposto a misure di sicurezza [199 ss.] tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato [235] ovvero di confisca [240], e il provvedimento non sia stato revocato [c.p.p. 646];

2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato [185 ss.], salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.

Art. 180 - Revoca della sentenza di riabilitazione.

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro cinque anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, od un'altra pena più grave [c.p.p. 600].

Art. 181 - Riabilitazione nel caso di condanna all'estero.

Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell'articolo 12.

- Le leggi: 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726, concernono la lotta alla delinquenza mafiosa.
- La Legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».
- La Legge 8 agosto 1985, n. 443, reca: «Legge quadro per l'artigianato».
- La Legge 15 gennaio 1992, n. 21, reca: «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea».

d) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

2. Per il rilascio della licenza o autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della strada;

b) essere iscritti al Registro delle ditte presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;

c) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal Comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio;

d) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel comune che rilascia la autorizzazione di nolleggio con conducente;

e) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni.

3. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione:

a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726;

c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;

d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;

e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione autentica rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 13 - Materie di esame.

1. Le materie di esame per l'assegnazione della licenza o autorizzazione riguardano:

- conoscenza del regolamento comunale di esercizio;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del comune e della provincia;
- elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione.

2. Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue dei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini di conseguire un maggior punteggio. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame la lingua della Comunità economica europea ed eventualmente, le altre lingue, in genere, per la conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame.

Art. 14 - Assegnazione e rilascio della licenza o dell'autorizzazione.

1. Il Sindaco, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame provvede all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione.

2. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità di 1 anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing, contained within a rectangular border.

Art. 15 - Titoli di preferenza.

1. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, per la licenza di taxi e, per l'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, colui che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.

2. Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

- l'essere in possesso di altra licenza di noleggio con conducente, dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
- l'essere associati (per i servizi di noleggio con conducente) in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purchè esercitanti;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

Art. 16 - Inizio del servizio.

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o «mortis causa» il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.

Art. 17 - Validità della licenza e della autorizzazione.

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo, almeno ogni anno, ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare dei requisiti previsti dal presente regolamento.

2. La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima dei suddetti termini di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 18 - Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione.

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili, nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.

2. Il trasferimento della licenza o autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

3. Il trasferimento delle licenze e autorizzazioni pervenute «mortis causa», ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, è autorizzato dal Sindaco alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

4. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minor età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, per gli eredi dei titolari. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

5. In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

6. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

7. A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza o dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura della licenza o dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

8. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita, rispettivamente altra licenza o autorizzazione, nè gli può essere assegnata nuovamente altra licenza o autorizzazione in se-

Nota all'art. 18

— Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 9 - Trasferibilità delle licenze.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti:

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 10 - Sostituzione alla guida.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 e in possesso dei requisiti prescritti:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-*bis* del codice civile.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.

guito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

9. In relazione al numero di licenze e autorizzazioni che siano in qualunque momento vacanti, è istituita una riserva, da attribuirsi ad operatori che prestino istanza per l'ottenimento della loro prima autorizzazione o licenza. Di detta riserva deve tenersi conto in sede di deliberazione di gare di aggiudicazione, anche qualora il numero di autorizzazioni o licenze da assegnarsi con una singola gara sia così esiguo che la riserva stessa risulti inferiore all'unità: in tal caso più riserve, afferenti a gare consecutive, concorrono, sommandosi, a costituire un'unica riserva, la quale diviene operante nella prima gara in cui raggiunga o superi l'unità. Qualora la riserva superi l'unità o altro numero intero, il resto decimale, risultante dopo l'aggiudicazione delle autorizzazioni riservate, viene utilizzato ai fini della sommatoria di cui sopra.

Art. 19 - Taxi di scorta.

1. Nell'ambito di organizzazioni di servizi taxi, il Comune potrà definire, con pianta organica distinta, il numero delle licenze di taxi e le condizioni per la loro assegnazione, in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico.

2. Il Comune stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

Art. 20 - Comportamento del conducente in servizio.

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- i) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato.

2. È fatto divieto di:

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

3. Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norme di legge.

Art. 21 - Interruzione del trasporto.

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 22 - Trasporto degli handicappati.

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2. La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 22

— D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 2 -

1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adattate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, devono recare in posizione agevolmente visibile, il simbolo di accessibilità secondo il modello di cui all'allegato A al presente regolamento.

3. I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del DPR 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 23 - Idoneità dei mezzi.

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC la Commissione consultiva di cui all'art. 9 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a noleggio con conducente o a taxi disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal Sindaco, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il Sindaco, su parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi dell'art. 32.

3. Con apposito verbale la Polizia municipale certifica l'idoneità del mezzo e indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

4. Nel corso del periodo normale della durata della licenza o autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purchè in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 9. In tale ipotesi, sulla licenza o autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 24 - Tariffe.

1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate, annualmente, dalla Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale ecc.), sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dalla Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

3. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati (con taxi o con noleggio con conducente) ai sensi degli artt. 2 e 4 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni.

Art. 25 - Turni ed orari di servizio.

1. I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco.

Art. 26 - Trasporti bagagli e animali.

1. È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.

2. È obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 27 - Forza pubblica.

1. È fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

A large rectangular area with horizontal dotted lines, intended for handwritten notes or entries.

CAPO III ILLECITI E SANZIONI

Art. 28 - Vigilanza.

1. La Commissione comunale vigila sulla osservanza dei regolamenti che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli Uffici comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 29 - Diffida.

1. Il Sindaco diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;
 - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;
 - e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
 - f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa del percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 30 - Sanzioni.

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.
2. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del RD 3 marzo 1934, n. 383 e dall'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per la violazione del terzo comma dell'art. 3;
 - b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 1.000.000 per la violazione del quarto comma dell'art. 3;
 - c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 2.000.000 per la violazione del primo comma dell'art. 4;
 - d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 20;
 - e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 2.000.000 per la violazione del primo comma dell'art. 22;
 - f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per la violazione del terzo comma dell' art. 22;
 - g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 2.000.000 per la violazione dell'art. 24.
3. La sanzione è applicata dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni.
4. Ai sensi dell'art. 107 del RD 3 marzo 1934, n. 383 è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravvenuto.
5. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Nota all'art. 30

— R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 106 - Come modificato dall'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603; con l'art. 9 della Legge 9 giugno 1947, n. 530; con l'art. 114, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda da lire 4.000 a lire 1.000.000.

Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze del Sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

Art. 107

Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, il colpevole è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione.

L'agente o funzionario è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento, su apposito modulo da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Sindaco.

La misura della somma che deve essere pagata ai sensi del comma primo, è determinata in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del Sindaco, il quale può anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo all'oblazione prevista dal presente articolo.

I provvedimenti del Sindaco sono pubblicati, mediante affissione all'albo pretorio, per un termine non inferiore a otto giorni.

L'oblazione non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danni a terzi o al Comune, nel qual caso si osservano le disposizioni di cui all'articolo seguente.

Art. 108

Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione, a termini dell'articolo precedente, e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al colpevole, questi, entro dieci giorni dalla contestazione, può chiedere che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Sindaco entro i limiti minimo e massimo della pena dell'ammenda stabilita dalla legge.

Se la contravvenzione non è stata contestata personalmente, il verbale di accertamento è notificato al colpevole con l'avvertenza che egli può presentarsi, entro dieci giorni dalla notificazione, innanzi al Sindaco per fare domanda di oblazione, ai sensi del comma precedente.

Qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danni ai terzi, il Sindaco sentito il danneggiato, che può invitare a comparire innanzi a lui assieme al contravventore, ha facoltà di non accogliere la domanda di oblazione qualora il contravventore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

Salva l'applicazione dell'art. 55, il Sindaco qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al Comune, può subordinare l'accoglimento della domanda di oblazione al fatto che il colpevole elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione, e lo stato di fatto che la costituisce. Trascorso infruttuosamente questo termine, la domanda è respinta e, in caso di condanna, il Sindaco può ordinare l'esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita nell'art. 55.

Art. 109

Qualora il contravventore non si sia presentato innanzi al Sindaco nel termine prescritto, ovvero, pure essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, il verbale di contravvenzione è trasmesso, a cura del Sindaco, al pretore per il procedimento penale.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione, ovvero la domanda di oblazione non sia stata accolta.

Il decreto di condanna è notificato con contemporaneo precetto a pagare la pena pecuniaria inflitta entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione e con avvertimento che, decorso inutilmente il termine per la opposizione, il precetto rimane efficace ad ogni effetto di legge.

Per la notifica del decreto e contemporaneo precetto è dovuto un solo diritto a norma delle tariffe sugli atti degli ufficiali giudiziari.

Art. 110

Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse del Comune e alle ordinanze del Sindaco, sia in seguito a condanna, sia per effetto dell'oblazione prevista negli artt. 107 e 108 spettano al Comune.

Un terzo del provento delle ammende, di cui al comma precedente, è devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati.

Le norme per il conferimento di tali premi sono stabilite nei regolamenti comunali.

Art. 31 - Sospensione della licenza.

1. La licenza o autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa dal Sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con tassometro o contachilometri non regolarmente funzionanti.

2. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 32 - Revoca della licenza.

1. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento;
- c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 18 del presente Regolamento;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

2. La licenza o l'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 12.

3. In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

4. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 33 - Procedimento sanzionatorio.

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

2. Il Sindaco, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC.

Art. 34 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione.

1. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 16 del presente Regolamento, dispone la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente regolamento;

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing, contained within a rectangular border.

- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 16 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 18;
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 35 - Irrogazione delle sanzioni.

1. Le sanzioni di cui al presente Capo III devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Colorazione esterna dei taxi.

1. Ai sensi del Decreto Ministeriale 19 novembre 1992, pubblicato sulla G.U. n. 283 del 1° dicembre 1992, la colorazione esterna delle autovetture da adibire a servizio di taxi, immatricolate per la prima volta a partire dal 1° gennaio 1993, deve essere bianca.
2. L'obbligo di colorazione bianca non si estende ad eventuali fregi accessori, previsti dalla fabbrica costruttrice sin dall'origine, quali, ad esempio, le fasce laterali paraurti.
3. Le autovetture debbono recare una fascia policroma, posta immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali con un'altezza di 6 centimetri.
4. Sulle fiancate sono altresì ammesse scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi e del Comune. Tali scritte e stemmi potranno avere le dimensioni massime, per ciascuna fiancata, di 875 cm².

Art. 37 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento sarà inviata:
 - ai titolari delle autorizzazioni e licenze;
 - ai componenti la Commissione consultiva.

Art. 38 - Approvazione del regolamento.

Il presente regolamento verrà trasmesso alla regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 35

— La Legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale».

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del.....
con atto n.....;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
al....., con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio,
ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 3) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella
seduta del..... n.....;
- 4) È stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co., prima richiamata,
per quindici giorni consecutivi dal..... al.....;
- 5) È stato trasmesso alla Regione per l'approvazione così come dispone l'art. 85 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, con lettera n....., in data.....;
- 6) È entrato in vigore il.....

Data.....




Il Segretario Comunale

.....

2) di trasmettere copia del presente atto alla Provincia di Rimini per gli adempimenti di competenza di cui all'art. 45 della L.R. n° 45/1979.

PARERI EX ART. 53 DELLA L. 142/90:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO - FAVOREVOLE - Istr. P.M. GUIDUCCI Galileo 

RESPONSABILE DI RAGIONERIA - FAVOREVOLE - Rag. MARIANI Edoardo 

- Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della proposta di cui sopra;
- Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati;
- Viste le Leggi n. 142/90 e n. 127/97;
- Dato atto che durante la trattazione dell'argomento si sono assentati dall'aula i Consiglieri Bianchi Andrea e Talacci Roberta;
- Con la seguente votazione: Consiglieri presenti n. 9 - Voti favorevoli n. 8 - Astenuti n. 1 (Muccioli Gianluca).

DELIBERA

- 1) Di approvare in ogni parte la proposta di delibera riportata in narrativa.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
IVONNE CRESCENTINI



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIOVANNA EGIDI

Attestazione per la copertura finanziaria della
spesa (Art. 45, Comma 5, Legge n. 142/1990).

Num. Reg. 0011 Data 30/06/97

IMPEGNO DI SPESA N. _____ DEL _____

La presente deliberazione viene affissa in
data odierna all'Albo Pretorio Comunale.

IL RESPONSABILE
RAG. EDOARDO MARIANI

IL RESPONSABILE
DOTT. MARISA MONTANARI

Invio al Difensore Civico per iniziativa dei Consiglieri, n. _____ del _____

Invio al Co.Re.Co. (se non istituito il Difensore Civico) n. _____ del _____

In quanto trattasi di materia di cui all'Art. 17, comma 33 della Legge n. 127 del 1997

Per iniziativa dei Consiglieri ai sensi dell'Art. 17, commi 38/39, della Legge 127/1997.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Num. Reg. 0011

Data 17 LUG. 1997

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi

dal: 30/06/97 al: 15/07/97

IL RESPONSABILE
DOTT. MARISA MONTANARI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, (Art. 47, Comma 3, Legge n. 142 1990).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, a seguito di:

invio al CO.RE.CO. che ne ha accusato ricevuta in data _____ prot. n. _____ senza aver adottato, nei 30 giorni successivi, provvedimento di annullamento (Art 17, comma 40).

invio al Difensore Civico in data _____ prot. n. _____ per iniziativa dei Consiglieri (Art 17, commi 38/39).

invio al CO.RE.CO. in data _____ prot. n. _____ per iniziativa dei Consiglieri (Art. 17, commi 38/39).

comunicazioni del CO.RE.CO. di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del 08/07/97 n. 16.116

Atto non soggetto a controllo da parte del CO.RE.CO. perchè privo di dispositivo (Art. 17, comma 32).

Li 17 LUG. 1997



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIOVANNA EGIDI

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 17/07/97 al 01/08/97 e che non sono pervenute osservazioni, né opposizioni.

Coriano, 02 AGO. 1997

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanna Egidi